



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prefettura Rovigo  
Prot. Interno del 24/02/2017  
Numero: **0008007**  
Classifica: 226.02



FASC 4259/ Area I<sup>o</sup>/2013

Rovigo, data del protocollo

- Ai Sig. Presidente della Provincia di ROVIGO
- 
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI
- Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di PORTO VIRO
- Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia LORO SEDI
- Alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare sede di ROVIGO
- A CONFINDUSTRIA VENEZIA
- Area Metropolitana di Venezia e Rovigo sede di ROVIGO

Oggetto: White list istituite con D.P.C.M. 18 aprile 2013: Decreto legge 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/ 2014 - Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 29):

- **D.P.C.M. 24/11/2016 recante modifiche al D.P.C.M. 18/4/2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 190/2012.**

Si fa riferimento alla circolare prefettizia n. 35985 del 23/9/2014, concernente le disposizioni in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. "white list", introdotte dall'art. 29, comma 2, del D.L in oggetto, ed alla successiva circolare n. 14697 del 6/4/2016, inerente il coordinamento di dette disposizioni con l'entrata in vigore, dal 7 gennaio 2016, della B.D.N.A.-

Ciò premesso, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(5) IV parte del 10 febbraio scorso, ha richiamato l'attenzione sulla pubblicazione, nella G.U. del 31/1/2017, del D.P.C.M. in oggetto indicato, che ha inteso adeguare la struttura del precedente D.P.C.M. alle novità introdotte in materia dall'articolo 29 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del nuovo D.P.C.M. chiarisce che, nei settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione nella W.L.: detta iscrizione, pertanto, costituisce la modalità obbligatoria attraverso la quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei settori "a rischio".

In relazione a tale profilo il Ministero ha chiarito che, per i soggetti che risultano non censiti nella BDNA e che hanno tuttavia presentato la domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia.

Pertanto, le stazioni appaltanti, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, consultano la BDNA. Dal momento della consultazione della BDNA decorreranno, quindi, i termini dell'articolo 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, alla scadenza dei quali le stazioni appaltanti saranno legittimate a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego di iscrizione.

Si pone l'accento, infine, sul fatto che - giusta la previsione contenuta nell'articolo 1 succitato, che, al comma 1, lett b) introduce un nuovo art. 3-bis - le stazioni appaltanti devono comunicare alla Prefettura, solo con modalità telematica, le ditte, ovvero le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione dell'elenco. **Ciò, tenuto conto che l'iscrizione nelle W.L. tiene luogo della documentazione antimafia non solo per le attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata conseguita l'iscrizione in elenco.**

Allo scopo di assicurare, pertanto, una migliore comprensione delle indicazioni contenute nella suddetta ministeriale, funzionale all'attuazione delle suindicate disposizioni, si trasmette, in allegato, copia della circolare medesima nel testo integrale, che sarà rinvenibile anche sul sito istituzionale della Prefettura.

Il Prefetto

(Caterino)

